

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (il "Regolamento") e del D. Lgs. 196/2003, come successivamente modificato, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo sono raccolti e potranno essere trattati- in modo cartaceo ed elettronico- dalla Società Autostrade Valdostane S.p.a. con sede legale in strada Barat,13 11024 Châtillon (AO) in qualità di titolare del trattamento, per le finalità connesse alla gestione della presente autorizzazione in adempimento degli obblighi di legge di cui all'art. 10 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni). Il conferimento dei dati per Finalità di Legge è obbligatorio. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati alle società concessionarie autostradali interessate al transito del veicolo o trasporto eccezionale.

Per quanto concerne il trattamento dei dati si prega di prendere visione dell'Informativa pubblicata sul sito web www.sav-a5.it.

INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE - SOTTOSCRIZIONI - VETTORI ESTERI - INDENNIZZI ED ONERI**INFORMAZIONI**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità deve essere presentata su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria.
2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
3. Tutte le autorizzazioni in scadenza o scadute, previa domanda da presentare entro i trenta giorni precedenti o seguenti la scadenza, possono essere rinnovate per non più di tre volte e per una durata complessiva non superiore a tre anni. Le autorizzazioni singole e multiple, non ancora scadute, possono essere prorogate per una sola volta dopo il primo rilascio, per un periodo non superiore a quello originario e senza possibilità di rinnovo dopo la proroga.
4. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i veicoli e per i trasporti di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della strada, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.
5. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12 (Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli)
6. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, è richiesta la corresponsione dei diritti d'urgenza.
7. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
 - a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
 - b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
 - c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.
8. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.
9. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari a identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere indicati:
 - A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
 - a) una descrizione generica del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13 del Regolamento di esecuzione, comma 2, punto B)
 - b) L'indicazione della natura e della tipologia della merce trasportata non è prevista per le autorizzazioni di cui all'art. 13, c. 2, punto A) del Regolamento, relative a veicoli o trasporti eccezionali solo per dimensioni, a masse risultanti dalle carte di circolazione entro i limiti dell'art. 62 del Codice, a carichi che non sporgano anteriormente, con eventuale sporgenza posteriore non superiore ai quattro decimi della lunghezza del veicolo, senza affiancamento, sovrapposizione e abbinamento longitudinale delle cose indivisibili, e con franco minimo rispetto ai limiti di corsia di almeno venti centimetri su entrambi i lati.
 - c) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
 - d) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;
 - e) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - f) il trasporto di macchine operatrici con autorizzazione di tipo periodico 56 t e 72 t (Art. 13, comma 2, punto B) lett. b) del Regolamento è costituito da macchine operatrici da cantiere, semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, così come definite, così come definito dall'art.58 del C.d.S. (nella loro interezza e non nelle singole parti di esse), con esclusione di macchine utensili e in genere macchinario fisso e loro parti e componenti

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

- a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
- g) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del Codice della strada, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;
- b) il percorso interessato al transito;
- c) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

10. E' vietato il trasporto eccezionale di merci pericolose, ai sensi dell'art. 368, c. 1, del Regolamento C.d.S. Nella domanda l'utente deve specificare se intende eseguire trasporti in regime ADR, nel qual caso è necessaria la preventiva autorizzazione della competente DG MOT ai sensi dell'art. 368, c. 3, del Regolamento C.d.S. I prodotti siderurgici di cui all'art. 10, c. 2, lett. b) del C.d.S., qualora trasportati a caldo, sono ricompresi nella classe 9 - M10 ADR se la temperatura è uguale o superiore a 240°C.

11. Durante il transito eccezionale per massa, fatti salvi eventuali limiti inferiori annotati sulle carte di circolazione, o imposti dall'ente proprietario (in particolar modo per l'attraversamento di ponti, viadotti e cavalcavia), devono essere rispettati i seguenti limiti di velocità:

- a) veicoli isolati 70 km/h;
- b) complessi di veicoli con massa complessiva del rimorchio (massa a terra del semirimorchio) risultante dalla carta di circolazione:
 - b1) da 29 t fino a 42,6 t 70 km/h;
 - b2) oltre 42,6 t fino a 80 t 62,5 km/h;
 - b3) oltre 80 t 40 km/h.

12. Per i veicoli eccezionali che circolano su strada ai sensi dell'art. 98 C.d.S. e dell'art. 1, cc. 1 e 4, del DPR n. 474/2001, possono essere rilasciate solo autorizzazioni singole ai soggetti titolari di targa o targhe prova; in tal caso non è obbligatorio indicare nell'autorizzazione la targa prova che verrà utilizzata.

Se la circolazione riguarda più veicoli tutti dello stesso modello, possono essere rilasciate autorizzazioni multiple, con numero di viaggi pari al numero di veicoli da porre in circolazione; in tal caso è obbligatorio indicare nell'autorizzazione sia il modello dei veicoli sia la targa prova che verrà utilizzata.

Se la circolazione riguarda più veicoli ad uso speciale di cui all'art. 13, c. 2B, lett. A, Reg, tutti dello stesso tipo e numero di assi, possono essere rilasciate autorizzazioni periodiche; in tal caso è obbligatorio indicare nell'autorizzazione il tipo di veicoli da porre in circolazione, il numero di assi, i limiti dimensionali e ponderali entro i quali i veicoli saranno ammessi a circolare, e la targa prova che verrà utilizzata.

Per le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, lo sviluppo del singolo percorso da autorizzare dovrà essere compatibile con tale limitazione.

Per i veicoli eccezionali che circolano su strada ai sensi dell'art. 99 C.d.S., possono essere rilasciate solo autorizzazioni singole; in tal caso è obbligatorio indicare nell'autorizzazione la targa provvisoria che verrà utilizzata.

Durante la circolazione sia con targa prova che con targa provvisoria non è consentito trasportare merce.

Ai sensi della Circolare DG MOT n. 4699/M363/2004, solo i veicoli nuovi che circolano con targa prova rilasciata al costruttore possono trasportare, in luogo della zavorra, un carico utile di proprietà dello stesso costruttore.

Ai sensi dell'art. 99, c. 1-bis, C.d.S., solo i veicoli nuovi che circolano con targa provvisoria rilasciata al costruttore possono trasportare altri veicoli nuovi del medesimo costruttore per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione. In ogni caso la data di scadenza dell'autorizzazione non potrà essere superiore a quella della targa prova o provvisoria.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE - VETTORI ESTERI - INDENIZZI ED ONERI

1. Fotocopia delle carte di circolazione e relativi allegati tecnici dei singoli veicoli o dei documenti sostitutivi rilasciati dalla Direzione generale M.C.T.C., dai quali risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista allegando l'autocertificazione come indicato nell'art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n°445 (art.219 comma 3 del Regolamento del C.d.S.) In caso venga esibita la carta di circolazione e/o un documento in originale la Società concessionaria, all'atto del rilascio dell'autorizzazione attesterà sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione.

2. Schema grafico (in duplice copia) longitudinale, trasversale e planimetrico riprodotto (N.B. deve essere anche presentato schema grafico per ciascun veicolo/convoglio di riserva):

- a) La configurazione del veicolo o complesso con il relativo carico;
- b) le dimensioni e per le sporgenze laterali l'indicazione dell'altezza libera del carico da terra;
- c) la massa complessiva e la distribuzione sugli assi;
- d) la distanza tra assi consecutivi e quella intercorrente fra l'ultimo asse della motrice/trattore ed il primo asse del rimorchio/semirimorchio;
- e) tipo e misura dei pneumatici; se eccedente per massa deve essere indicato il baricentro del carico complessivo e la pressione di gonfiaggio dei pneumatici stessi;

3. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato come indicato dall'art. 14 comma 12 del Regolamento del C.d.S. (modello fissato con Decreto del Direttore generale M.C.T.C. del 6-5-1997). Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana in caso di provenienza extracomunitaria, mentre in caso di provenienza comunitaria dovranno essere tradotti solo i documenti diversi dalla carta di circolazione. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'art. 219, comma 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. ovvero con analogha attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

4. I vettori stranieri nella circolazione in Italia devono osservare le norme imposte dalla legislazione italiana, sia per la classificazione dei veicoli eccezionali, sia per i limiti di velocità. La legislazione italiana stabilisce, per i veicoli immatricolati che un numero di telaio corrisponda ad un solo numero di targa per il rispetto totale delle caratteristiche costruttive e tecniche del veicolo, in particolar modo nel rispetto del numero degli assi e della massa complessiva.

5. Ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata secondo i casi, prima del ritiro dell'autorizzazione.

6. Dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non esistano opere d'arte e/o linee elettriche con franco inferiore ai limiti di cui all'art.14 comma 6 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. Per la richiesta di autorizzazione relative a veicoli o a trasporti con altezza superiore a 4,30 m di cui all'art.14 comma 5 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve essere ottenuta l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria. La mancanza di tale dichiarazione l'autorizzazione potrà essere rilasciata previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

7. Dichiarazione di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., ove prevista; dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto a) veicoli e trasporti siano eccezionali solamente per superamento dei limiti di sagoma, ai sensi dell'articolo 61 del C.d.S., non superi i limiti di massa di cui all'art. 62 del C.d.S.

8. Dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 61 del C.d.S.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari deve essere corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 (veicoli muniti di targa prova) e 99 (veicoli destinati all'esportazione e dotati di foglio di via) del C.d.S., possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1:
 - lettera b) : multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;
 - lettera c): singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio. Le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui ai punti 6 e 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'art. 255 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
11. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 (targa Prova) le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'art.13, comma 2, punto B), lettera a), e' consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione riporterà il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del Codice della strada, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché' dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.
12. Dichiarazione per i mezzi d'opera, dei percorsi/viaggi da effettuare nel periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
13. Descrizione dettagliata dei tratti autostradali richiesti con specifica del tipo di percorso autostradale (semplice o complesso), precisando le condizioni del trasporto (carico o vuoto) di ogni percorso.
14. Dichiarazione assicurativa con massimale unico secondo le indicazioni delle "Società". Le condizioni particolari di tale polizza devono esplicitamente prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione di trasporti eccezionali. Possono essere accettate polizze finalizzate ai singoli transiti, purché riportanti le medesime coperture.
15. Attestazioni di versamento degli oneri di procedura trascrivendo su tutti i diversi tipi di pagamento la partita IVA dell'intestatario della pratica al quale andrà effettuata la fattura elettronica.
16. Dichiarazione per i mezzi d'opera, dei percorsi/viaggi da effettuare nel periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.
17. Descrizione dettagliata dei tratti autostradali richiesti con specifica del tipo di percorso autostradale (semplice o complesso), precisando le condizioni del trasporto (carico o vuoto) di ogni percorso.
18. Dichiarazione assicurativa con massimale unico secondo le indicazioni delle "Società". Le condizioni particolari di tale polizza devono esplicitamente prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione di trasporti eccezionali. Possono essere accettate polizze finalizzate ai singoli transiti, purché riportanti le medesime coperture.
19. Attestazioni di versamento degli oneri di procedura trascrivendo su tutti i diversi tipi di pagamento la partita IVA dell'intestatario della pratica al quale andrà effettuata la fattura elettronica.

SOTTOSCRIZIONI

1. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposte ed evidenziate dalla segnaletica ivi compresi cartelli a messaggio variabile.
2. La ditta dichiara espressamente di avere preso conoscenza e di accettare, fin da ora e senza riserva alcuna, le norme e prescrizioni sopra indicate. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di verificare, all'atto del ritiro del titolo autorizzativo, la rispondenza dello stesso in base alla domanda da lui presentata e/o modificata nel corso della lavorazione del titolo.
3. Ai sensi dell'art. 10, c. 6, C.d.S., l'autorizzazione è specifica; i suoi elementi essenziali sono la cosa trasportata, i veicoli impiegati e il percorso stabilito; qualora su strada venga rilevata una difformità di uno qualsiasi dei suddetti elementi essenziali rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, C.d.S., relative alla mancanza di autorizzazione.
4. Il sottoscritto, valendosi della facoltà di cui al disposto dell'articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i., dichiara la veridicità di quanto sopra indicato e, altresì, dichiara di essere pienamente consapevole dell'eventualità che, in caso di difformità, andrà soggetto alle sanzioni prescritte dall'art. 496 del Codice penale e degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. in tema di responsabilità penale per false dichiarazioni nonché, come conseguenza di ciò, sarà soggetto alla decadenza dell'atto autorizzativo ottenuto sulla base della presente dichiarazione.
5. La Società Concessionaria autostradale che ha rilasciato l'autorizzazione e quelle che hanno partecipato al procedimento attraverso nulla osta ed indicazioni delle prescrizioni inserite nello stesso, conservano, in virtù della natura giuridica dell'atto, il potere-dovere di verificare la documentazione allegata alla domanda per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, relativamente all'atto notorio e con gli organi preposti al rilascio della restante documentazione oltre a vigilare e di controllare che le prescrizioni, imposte per la SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA e per la SICUREZZA del TRAFFICO vengano rispettate. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione (comma 5 dell'Art. 17, del Regolamento di esecuzione del C.d.S.) nonché di consultare i siti istituzionali delle Concessionarie autostradali o degli Enti interessati al transito, in merito alle ordinanze, avvisi o eventuali limitazioni di orari e/o percorso autorizzato. La Società Concessionaria che ha rilasciato l'autorizzazione ha altresì la POTESTA' DI REVOCARE o di SOSPENDERE l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione (comma 4 dell'art 17, del Regolamento di esecuzione del C.d.S.). La Società ha facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle caratteristiche del veicolo/trasporto con quelle indicate nella presente autorizzazione. Allo scopo di effettuare tali controlli, il veicolo o trasporto potrà essere invitato a sostare in una area indicata dalla stessa.

LA DITTA
(timbro e firma del Legale Rappresentante)